

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 34/2014

1. FINALITÀ

1. Il Comune di SPARANISE istituisce e coordina il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

3. DEFINIZIONE DI VOLONTARIO E DI DIFESA AMBIENTALE

1. Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, "*Volontario di difesa Ambientale*" la figura di volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa o contravvenzionale in violazione dei regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative.

2. In via prioritaria, il V.D.A. espleta il servizio di vigilanza, controllo delle infrazioni e provvede agli atti connessi alla irrogazione di una sanzione; svolge inoltre attività informative ed educative nei confronti dei cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; compie opera di prevenzione nei confronti degli utenti che con comportamenti non rispettosi del vivere civile arrecano danno all'ambiente, all'immagine ed al decoro della città relativamente alle attività di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

3. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio Comunale.

4. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto

del presente regolamento, l'attività di cui all'art. 1 può essere affidata con decreto, altresì, a ispettori ambientali volontari che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

5. NOMINA A VOLONTARIO DI DIFESA AMBIENTALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio, nomina i volontari ambientali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei.

2. Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

6. INCARICO VOLONTARIO DI DIFESA AMBIENTALE

1. L'incarico di volontario di difesa ambientale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

2. IL V.D.A. è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

3. All'ispettore ambientale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto.

4. L'ispettore ambientale nell'espletamento del servizio porta con sé il tesserino di cui al comma precedente.

5. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o di altri Enti.

7. DOVERI DEL VOLONTARIO DI DIFESA AMBIENTALE

1. Il volontario di difesa ambientale, nell'espletamento delle funzioni, deve:

a) assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il coordinatore, individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località concordate con il coordinatore;

c) operare con prudenza, diligenza e perizia;

d) compilare il rapporto di servizio e gli atti di segnalazione, che devono essere trasmessi entro 48 ore al Comando di Polizia Municipale;

e) portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;

f) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.

2. È fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in assenza del coordinamento di cui al comma precedente.

8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale - Polizia di Stato - Guardia di Finanza, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale.

2. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

3. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

9. COMPITI DEL VOLONTARIO DI DIFESA AMBIENTALE

1. Il volontario ambientale in relazione alla eventuale contestazione di violazioni di leggi e ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti o consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge, comunicandoli entro 24 ore al Coordinatore.

2. Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla Legge 689/81.

10. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

1. Sono obbligatori corsi di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali.

2. I corsi di formazione sono offerti in forma gratuita dal Comune e saranno tenuti dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ovvero da altri Enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.).

11. PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1. Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

2. I proventi da sanzioni amministrative e/o contravvenzioni conseguenti all'attività degli ispettori sono devoluti al Comune per ciò che riguarda l'inosservanza a ordinanze sindacali o dirigenziali.

12. COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, assicura contro gli infortuni gli ispettori ambientali e provvede, con mezzi finanziari assegnati dalla Regione o dalla Provincia di Caserta o da altri Enti pubblici, al corretto funzionamento del servizio. In particolare, riceve i rapporti di servizio e gli atti relativi alle trasgressioni, curandone il relativo iter procedurale previsto dalla Legge.

13. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore secondo le previsioni del vigente Statuto.